

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 DELLA COMMISSIONE****del 9 agosto 2017****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 58, paragrafo 4, l'articolo 62, paragrafo 2, e l'articolo 66, paragrafo 4,visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto inizio il 1° aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 <sup>(3)</sup> dovrebbero essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.
- (2) Poiché l'anno di attuazione dei programmi di attività ha inizio il 1° aprile, nel contesto delle modifiche dei programmi di attività approvati in caso di fusione di organizzazioni beneficiarie, i programmi di attività distinti delle organizzazioni beneficiarie oggetto della fusione dovrebbero essere gestiti in parallelo fino all'inizio dell'anno di attuazione successivo a quello in cui ha avuto luogo la fusione. Nello stesso contesto, alcune condizioni legate all'accettazione di modifiche delle misure del programma di attività dovrebbero essere adattate per chiarire che la dotazione attribuita all'ambito interessato rimane stabile.
- (3) Ai fini di una migliore corrispondenza tra le domande di anticipo e la liquidità del beneficiario, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire alle organizzazioni beneficiarie di presentare domande di anticipi durante l'esecuzione del programma di attività triennale.
- (4) È opportuno stabilire un importo minimo per la cauzione che deve essere costituita all'atto della presentazione di una domanda di approvazione di un programma di attività al fine di garantire l'attuazione del programma di attività approvato. Le norme in materia di svincolo della cauzione relative agli anticipi entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività dovrebbero essere più flessibili e armonizzate con le norme relative al pagamento dei finanziamenti dell'UE.
- (5) Tenendo conto del fatto che l'obiettivo principale della fissazione di scadenze rigorose per la presentazione di una domanda di pagamento è il rispetto del ciclo annuale di bilancio, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di una maggiore flessibilità nel fissare il termine di presentazione di una domanda di pagamento, a condizione che essi effettuino i pagamenti entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui si conclude l'anno di esecuzione del programma di attività.
- (6) Per evitare problemi di liquidità, nel corso di ogni anno di esecuzione del programma di attività dovrebbe essere previsto un sistema di pagamenti parziali per il rimborso delle spese già sostenute.
- (7) Per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari su base esclusivamente documentale.
- (8) È infine opportuno esprimere in maniera più chiara alcune date relative alla notifica alla Commissione di talune informazioni e i riferimenti incrociati tra alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).